



MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 8

Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato

All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
- b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
 - a) l'inventore presti la propria attivita' lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
 - b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto».

Versione in vigore dal 8 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Legge 24 luglio 2023, n. 102
Capo	I — Rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprieda-industriale-di-cui-al-decreto/art-8-rafforzamento-del-controllo-preventivo-sulle-domande-di-brevetto>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it